

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1161

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA, PREIONI, TABLADINI, SERENA,  
CAPPELLI, MANFROI, GIBERTONI, ROVEDA, PERIN,  
PAGLIARINI, PISATI, SPERONI, GUGLIERI, ZILLI, PAINI,  
LEONI, OTTAVIANI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1993

---

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59 della Costituzione si occupa dei senatori a vita, un istituto che a nostro avviso, costituisce un retaggio da eliminare al più presto, non solo perchè sconosciuto in molti Stati, ma perchè appare del tutto fuori dal tempo; antistorico ed anche politicamente inopportuno, se non addirittura incompatibile con una moderna Costituzione democratica e repubblicana, che prevede giustamente l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo dei propri rappresentanti.

Nei moderni Stati occidentali i Presidenti della Repubblica al termine del loro mandato divengono cittadini comuni, senza privilegi o prerogative di sorta e ciò rappresenta il massimo della democrazia.

Dal punto di vista strettamente politico, non si vede come colui che sia stato per molto tempo, addirittura sette anni, *super partes*, vale a dire al di fuori e al di sopra della cosiddetta lotta politica fra i partiti, possa improvvisamente rientrare nei ranghi della forza politica di appartenenza, che lo ha proposto come Presidente, rafforzandone numericamente la compagine ed incrementando senza giustificato motivo il «lustro» del vecchio casato.

Del resto mai è accaduto nella storia repubblicana che sia stato eletto un cittadino, illustre e famoso, avulso o affrancato dai partiti.

Naturalmente la soppressione dell'istituto dei senatori a vita, che come sopra ricordato appare lontano anni luce dagli attuali scenari politici nazionali ed internazionali, pone il problema del trattamento di coloro che sono attualmente in carica, che

viene risolto per quanto riguarda l'aspetto politico, lasciandoli in carica fino all'ormai prossimo scioglimento dell'attuale Parlamento, più o meno legittimato e che comunque non rappresenta più il popolo italiano, almeno a giudicare dall'esito dei recenti *referendum*.

Non ignoriamo, peraltro, il problema economico che si verrebbe a creare con la cessazione dall'alta carica di insigni personaggi, ovvero dei cessati Presidenti della Repubblica, che naturalmente debbono poter continuare a vivere più che decorosamente, senza assilli finanziari: per questo motivo va loro attribuita un'indennità corrispondente a quella che percepisce il parlamentare in carica. Questo onere a nostro avviso va posto a carico del Senato, come del resto lo era quello precedente rappresentato dall'appannaggio attribuito ai senatori a vita.

Pur volendo superare ed abrogare il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che prevede la possibilità di nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sul quale sono scaturite vivaci discussioni interpretative, ci rendiamo conto dell'importanza istituzionale di avere in giusta considerazione taluni benemeriti cittadini che abbiano generosamente dato alla Comunità nazionale od internazionale un fecondo impegno nell'ambito umanitario o sociale, ma anche un premio a coloro che si sono ingegnati in attività scientifiche, artistiche e letterarie, onorando ed illustrando la comunità di appartenenza.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

*(Suppressione dell'istituto  
dei senatori a vita)*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

**Art. 2.**

*(Disposizioni transitorie  
per gli ex senatori a vita)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Repubblica non può più nominare altri senatori a vita.

2. I senatori a vita in carica cessano alla scadenza della presente legislatura; ad essi compete il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 3.

**Art. 3.**

*(Trattamento economico per gli ex senatori a vita e per cittadini benemeriti)*

1. Agli ex senatori a vita viene attribuito il trattamento economico spettante ai parlamentari in carica.

2. Il Presidente della Repubblica può attribuire a cittadini, che si siano distinti per altissimi meriti nel campo umanitario, sociale, scientifico, artistico e letterario, l'indennità spettante agli ex senatori a vita.

3. L'onere previsto dal presente articolo è a carico del bilancio del Senato.